

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1966

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri presenta attualmente aspetti che, riflettendosi sugli avanzamenti al grado superiore, vanno attentamente considerati in vista del superiore interesse del servizio anche ai fini delle future promozioni ai gradi più elevati dei ruoli dell'Arma.

In effetti, mentre il primo terzo del ruolo è occupato da ufficiali in giovane età, per lo più provenienti dai regolari corsi dell'Accademia militare ed aventi pressochè identici titoli di servizio, gli altri due terzi del ruolo sono costituiti da ufficiali di varia provenienza (Accademia, concorsi straordinari dal complemento, immissione in ruolo per merito di guerra) e con differenti titoli di servizio.

I tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo si sono presentati all'avanzamento con requisiti omogenei agli effetti della valutazione di merito, per cui elementi assai qualificati che, in dipendenza della scelta risultano posposti nella graduatoria ai colleghi relativamente migliori, giunti al traguardo della terza valutazione dovranno essere collocati « a disposizione »: essi, col grado superiore ivi conseguito, permarranno in tale posizione per un periodo che potrà anche superare i quindici anni, senza poter essere adeguatamente impiegati, per la loro appartenenza a categoria diversa dal servizio permanente effettivo.

Dal 1969 in poi, invece, per l'eterogeneità dei gruppi di tenenti colonnelli dei carabinieri che via via accederanno alla valutazione, la scelta potrà effettuarsi in rapporto a più ampie graduazioni di valori e, per-

tanto, potrà meglio esprimere una selezione che risponda ai reali interessi del servizio.

Ragioni inerenti alla migliore utilizzazione dei quadri, anche in rapporto a preminenti esigenze funzionali dell'Arma, consigliano, quindi, di adottare adeguati rimedi, allo scopo di pervenire alla più utile scelta degli elementi da destinare in futuro agli incarichi di massima responsabilità.

Il problema va affrontato e risolto con carattere di urgenza, poichè già dall'anno in corso si presenta la necessità di una maggiore utilizzazione degli ottimi elementi in valutazione.

In relazione a quanto sopra, si ravvisa che la situazione potrebbe essere, almeno in parte, sanata ove si stabilisse per gli anni 1966, 1967 e 1968 un maggior numero di promozioni a colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo, rispetto a quello previsto attualmente, permettendosi così un minor esodo di tenenti colonnelli nel frattempo pervenuti alla terza valutazione e quindi una sostanziale migliore utilizzazione degli elementi disponibili con piezza di requisiti.

Allo scopo, peraltro, di non mutare il tasso medio di promovibilità al grado di colonnello dei carabinieri, il predetto maggior numero di promozioni conferibili nel

triennio 1966-1968 (in tutto 16) potrebbe essere compensato con la corrispondente diminuzione — ripartita in un decennio — delle promozioni da effettuare a partire dal 1969.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge che reca:

— all'articolo 1, la modifica, nel senso sopra esposto, dell'attuale ciclo di promozioni al grado di colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo;

— all'articolo 2, le opportune norme per l'eventuale integrazione del quadro di avanzamento nell'anno di prima applicazione dell'emananda legge.

L'attuazione dell'iniziativa non comporterà onere finanziario, potendo fondatamente ritenersi che all'aumento delle promozioni a colonnello dei carabinieri in servizio permanente effettivo per gli anni 1966, 1967 e 1968, farà riscontro un minor numero di promozioni allo stesso grado nella posizione di « a disposizione » rispetto a quello che si avrebbe, negli stessi anni, se restasse immutato il presente ritmo di promozioni in servizio permanente effettivo.

Il Consiglio superiore delle Forze armate si è espresso favorevolmente.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La nota (d) della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, dal 1° gennaio 1966 è sostituita dalla seguente:

«(d) Per ciascuno degli anni dal 1966 al 1968 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 13.

Ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo dei colonnelli da valutare per l'avanzamento non si tiene conto delle eccedenze organiche che eventualmente si formeranno, nel grado, in dipendenza dell'effettuazione del suddetto numero di promozioni al grado medesimo.

Per ciascuno degli anni dal 1969 al 1978 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 6.

A decorrere dal 1979, per i tenenti colonnelli, ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno e 7 promozioni nel secondo e nel quarto anno ».

**Art. 2.**

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri in servizio permanente effettivo per l'anno 1966 sia stato già formato, per raggiungere il numero delle promozioni di cui al precedente articolo si procede alle integrazioni del quadro suddetto iscrivendovi i tenenti colonnelli che, nella graduatoria di merito per lo stesso anno 1966, seguono quelli già iscritti nel quadro, revocandosi nei loro riguardi il collocamento a disposizione e la promozione in tale posizione eventualmente già disposti.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare il quadro rispetto ai pari grado iscritti nel quadro stesso, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.